

94/B/2008 R.G. notizie di reato  
83/2009 R.G.I.P.



**TRIBUNALE MILITARE DI ROMA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

DECRETO DI FISSAZIONE D'UDIENZA  
A SEGUITO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
artt. 409 e 415 c.p.p.

Il giudice per le indagini preliminari dott. Luca Massimo BAIADA, letti gli atti del procedimento penale 94/B/2008 R.G.N.R., nei confronti di ignoti, in ordine al reato di CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTRO NEMICI PLURIAGGRAVATA E CONTINUATA (artt. 110, 61 nn. 1 e 4, 81 cpv. c.p.; 13, 185 c.p.m.g.; 47 nn. 2 e 3 c.p.m.p.), in relazione ai fatti di Cutigliano (Pistoia) del 1° ottobre 1944, e di Pianosinatico, frazione di Cutigliano, del 28 settembre 1944.

In base alla lettera del 13 marzo 1947 con cui il sindaco di Cutigliano, per entrambi i fatti, denuncia Albert Kesselring al presidente della British Military Court, con sede a Venezia (all'epoca era in corso quel processo), individuate le parti lese quanto al fatto di Cutigliano nelle seguenti persone:

- 1) Orsini Norge di Antonio, nato a Livorno nel 1923;
- 2) Sabatini Umberto di Cipriano, nato a Cutigliano nel 1908;
- 3) Rosati Lido di Alfredo, nato a Cutigliano, di anni 18;
- 4) Pistozzi Pietro fu Antonio, nato a Cutigliano nel 1913;
- 5) Pesaro Arnaldo di Leone, nato a Livorno, di anni 43;

e quanto al fatto di Pianosinatico nelle seguenti persone:

- 1) Petrucci Giuseppe di Augusto, nato a Cutigliano nel 1904;
- 2) Petrucci Guido di Augusto, nato a Cutigliano nel 1896;
- 3) Petrucci Giuseppe fu Cesare, nato a Cutigliano nel 1874;
- 4) Petrucci Eugenio fu Cesare, nato a Cutigliano nel 1871;
- 5) Sisi Felice fu Anselmo, nato a Cutigliano nel 1886;
- 6) Petrucci Arcangelo fu Biagio, nato a Cutigliano nel 1865;
- 7) Sisi Antonio fu Marco, nato a Cutigliano nel 1887;
- 8) Chierroni Alberto Pilade fu Giuseppe, nato nel 1887;
- 9) Nesti Giovanni fu Giuseppe, nato a Cutigliano nel 1897;
- 10) Levi Tullio fu Angelo, nato a Parma nel 1875;

*Baiada*

11) Bonacchi Nello di Pascasio, nato a Cutigliano nel 1911;

12) Chierroni Fausto fu Pietro, nato a Cutigliano nel 1866;

la lapide a Pianosinatico (la fotografia è allegata alla relazione di polizia giudiziaria del 16 maggio 2008) indica fra le vittime anche Sisi Arnaldo e Petrucci Torello.

Si rileva quanto segue.

Con atto in data 16 luglio 2010, depositato il 31 luglio 2010, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione.

Il 4 ottobre 2010 il giudice per le indagini preliminari ha fissato l'udienza camerale, che si è svolta il 21 ottobre 2010.

Il 25 ottobre 2010 lo stesso giudice ha disposto ulteriori indagini e ha fissato in tre mesi il termine per il loro compimento.

Con atto in data 27 aprile 2011, depositato il 30 maggio 2011, il pubblico ministero ha ancora chiesto l'archiviazione.

Nel caso di indagini nei confronti di ignoti, qualora la richiesta di archiviazione non sia accolta né rigettata, si fa luogo alla fissazione dell'udienza camerale (Cass. 3 maggio 1993, dep. 25 giugno 1993 n. 1961, Rv. 195649; 19 ottobre 1990, dep. 23 novembre 1990 n. 3483, Rv. 185913). Infatti, applicando l'art. 415 c.p.p., ai sensi del comma 3 devono essere osservate anche le altre disposizioni dello stesso titolo del codice, in quanto applicabili.

Proprio perché si devono applicare quelle disposizioni, vige anche il principio per cui, scaduto il termine per le indagini, occorre svolgere nuovamente l'udienza camerale. Il principio è stato enunciato e più volte ribadito dalla Cassazione con riferimento al caso in cui la parte lesa si sia opposta all'archiviazione (Cass. 29 settembre 2009, dep. 15 ottobre 2009 n. 40113, Rv. 244560; 30 maggio 2006, dep. 22 giugno 2006 n. 21988, Rv. 234768; 23 settembre 2003, dep. 17 novembre 2003 n. 43913, Rv. 227333; 6 maggio 2002, dep. 21 giugno 2002 n. 23899, Rv. 221582; 16 maggio 2000, dep. 5 agosto 2000 n. 2319, Rv. 220551; 17 giugno 1998, dep. 16 luglio 1998 n. 2174, Rv. 211791; 21 maggio 1996, dep. 23 luglio 1996 n. 3474, Rv. 205586). Peraltro, che il principio non riguardi esclusivamente il caso in cui vi sia stata opposizione della parte lesa, ma possa essere applicato anche fuori di questa ipotesi, è argomentabile tenendo conto della motivazione di uno dei precedenti che più approfondiscono il tema, Cass. 13 novembre 2006, dep. 13 dicembre 2006 n. 40691, Rv. 235551, in cui si legge:

Si tratta di stabilire se, in presenza di nuova richiesta di archiviazione che segua le indagini suppletive disposte in conseguenza del rigetto di richiesta precedente, il gip possa decidere *de plano* ovvero abbia l'obbligo di fissare nuova udienza camerale. La questione non ha trovato soluzione univoca nella giurisprudenza di questa Corte. Si è ritenuto da una parte (Sez. 5°, 27.10.2000 n. 2825, Gismondi, in "Cass. Pen." 2002, n. 417) che è consentito in tal caso al gip di provvedere *de plano* senza fissare l'udienza ex art. 127 c.p.p. qualora la

nuova opposizione sia inammissibile e la notizia di reato sia infondata, in quanto tale facoltà attribuita al giudice dall'art. 410 c.p.p., comma 2 non prevede limitazioni nel caso di reiterazione dell'opposizione. Si era già ritenuto, al contrario (Sez. 1°, 21.5.1996, Maimone, ibidem 1997, n. 1203, conforme a precedente Sez. 2°, 18.12.1995, Riccio, 1997, n. 842), che anche nel caso esista per il giudice, prima di provvedere sulla seconda richiesta di archiviazione, l'obbligo di instaurare il contraddittorio e di fissare una nuova udienza camerale partecipata, dovendo essere consentito all'opponente di esercitare il proprio diritto di difesa anche in ordine ai risultati delle indagini suppletive. Tale indirizzo era stato ribadito da successiva decisione (sez. 6°, 17.6.1998 n. 2174, Cardella, ibidem 1999, n. 1417) secondo cui, nel caso di nuova richiesta di archiviazione dopo le indagini suppletive e di nuova opposizione della persona offesa, il giudice deve fissare nuova udienza camerale. A quest'ultimo indirizzo ritiene di doversi uniformare il collegio. [...] La decisione deve necessariamente essere adottata con ordinanza, e cioè con provvedimento la cui natura presuppone il contraddittorio tra le parti, che debbono essere poste nella condizione di dispiegare compiutamente le proprie difese e di esercitare i diritti relativi: esigenza evidentemente incompatibile con la decisione *de plano* adottata.

Sempre disposta quando vi sia stata l'opposizione della parte lesa, la fissazione dell'udienza camerale può esserlo anche in assenza di opposizione, per un maggiore approfondimento, specialmente quando, come nel caso in esame, non sia stata effettuata la notifica per pubblici annunci al momento della fissazione dell'udienza camerale in cui sono state ordinate ulteriori indagini ai sensi dell'art. 409 comma 4 c.p.p. Il 9 maggio 2011 il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione di alcuni atti, e ha osservato:

In data 2 maggio 2011 è pervenuto ulteriore esito di indagine da parte della polizia giudiziaria militare a suo tempo delegata, che ha reperito varia documentazione di archivio in lingua tedesca. [...] Da un sommario esame, illustrato verbalmente dagli ufficiali di p.g. che l'hanno acquisita (e che sono conoscitori della lingua tedesca) emerge che i militari potenzialmente coinvolti nel fatto risultano essere anagraficamente nati nei primi anni del secolo e che pertanto è assai improbabile che essi siano tuttora in vita. [...] Stante il termine di indagine scaduto, non è possibile né disporre la traduzione degli atti presentati, né disporre per rogatoria le indagini volte all'accertamento della attuale esistenza in vita di tali ex militari tedeschi.

In proposito, va tenuto presente quanto enunciato da Cass. 19 giugno 2001, dep. 29 settembre 2001 n. 35552, Rv. 220107:

Non costituisce atto abnorme perché anticipatorio della decisione il decreto con cui il gip, nel fissare, ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., l'udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, prospetta eventuali atti di indagine (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che non sussistono né pregiudizio né violazione della pienezza del contraddittorio allorché il gip, con evidente eccesso di zelo motivazionale,

indichi eventuali atti d'indagine "fatta salva ogni diversa valutazione" a seguito della fissata udienza camerale che si svolgerà nel contraddittorio fra le parti interessate).

Qualche margine di anticipazione sull'indicazione dell'attività da svolgere, insomma, non viola la legge. Nel caso in esame, dopo oltre mezzo secolo dai fatti, è opportuno che il pubblico ministero – in conformità peraltro a quanto ha già osservato nel suo atto del 9 maggio 2011 – faccia eseguire subito la traduzione degli atti presentati, e di seguito disponga per rogatoria le indagini volte all'accertamento dell'attuale esistenza in vita dei militari tedeschi.

Contestualmente, il termine per le indagini, già prorogato dal giudice per le indagini preliminari con il provvedimento del 25 ottobre 2010, va ulteriormente prorogato sino all'udienza camerale.

Visti gli artt. 127, 409 e 415 c.p.p.;

fissa

l'udienza in camera di consiglio per il giorno 3 ottobre 2011, ore 15, presso il Tribunale militare di Roma, ufficio del giudice per le indagini preliminari, viale delle Milizie n. 5/c, primo piano;

dispone

che sia dato avviso al pubblico ministero e che sia data comunicazione al Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello;

dispone

che il pubblico ministero proceda subito in ordine alla traduzione degli atti presentati, e di seguito alla rogatoria per l'accertamento dell'attuale esistenza in vita dei militari tedeschi;

proroga

il termine per le indagini sino all'udienza camerale;


manda

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 30 giugno 2011

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI


dott. Luca Massimo BAIADA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 30 GIU. 2011

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*(Giudice di Pace)*  


Il giudice per le indagini preliminari, visti gli artt. 150 e 155 c.p.p.;

dispone

che sia dato avviso mediante pubblicazione dell'atto che precede sul

giornale «Il Tirreno», per una sola volta;

dispone

che per eventuale pubblicazione sia inviata ai seguenti siti in rete, trasmettendola alle rispettive caselle di posta elettronica, la copia dell'atto che precede, in formato pdf e in formato videoscrittura:

<http://www.cm-appenninopistoiese.pt.it/>,

[cm.appenninopistoiese@postacert.toscana.it](mailto:cm.appenninopistoiese@postacert.toscana.it)

<http://resistenzatoscana.it/>, [webmaster@resistenzatoscana.it](mailto:webmaster@resistenzatoscana.it)

<http://www.vittimeinnocenti.altervista.org/>, [xsbc@email.it](mailto:xsbc@email.it)

<http://www.comune.cutigliano.pt.it/>, [comune.cutigliano@pec.spad.it](mailto:comune.cutigliano@pec.spad.it)

<http://www.provincia.pt.it/>, [provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it)

<http://www.regione.toscana.it/>, [redazioneweb@toscana-notizie.it](mailto:redazioneweb@toscana-notizie.it)

<http://www.anpi.it/>, [michele.urban@anpi.it](mailto:michele.urban@anpi.it)

<http://www.fiapitalia.it/>, [fiap.presidenza@libero.it](mailto:fiap.presidenza@libero.it)

<http://www.deportati.it/>, [aned.it@agora.it](mailto:aned.it@agora.it);

<http://www.giustizia.it/>;

<http://www.giustizia.toscana.it/>;

dispone

che copia dell'atto che precede sia depositata nella casa comunale a Roma e nella casa comunale a Cutigliano, e che un estratto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.


Roma, 30 giugno 2011

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dott. Luca Massimo BAIADA


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il ..... 30 GIU. 2011 .....



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(under the NOCERA)



94/B/2008 R.G. notizie di reato  
83/2009 R.G.I.P.



**TRIBUNALE MILITARE DI ROMA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**DECRETO DI FISSAZIONE D'UDIENZA**  
**A SEGUITO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
artt. 409 e 415 c.p.p.

Il giudice per le indagini preliminari dott. Luca Massimo BAIADA, letti gli atti del procedimento penale 94/B/2008 R.G.N.R., nei confronti di ignoti, in ordine al reato di **CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTRO NEMICI PLURIAGGRAVATA E CONTINUATA** (artt. 110, 61 nn. 1 e 4, 81 cpv. c.p.; 13, 185 c.p.m.g.; 47 nn. 2 e 3 c.p.m.p.), in relazione ai fatti di Cutigliano (Pistoia) del 1° ottobre 1944, e di Pianosinatico, frazione di Cutigliano, del 28 settembre 1944.

In base alla lettera del 13 marzo 1947 con cui il sindaco di Cutigliano, per entrambi i fatti, denuncia Albert Kesselring al presidente della British Military Court, con sede a Venezia (all'epoca era in corso quel processo), individuate le parti lese quanto al fatto di Cutigliano nelle seguenti persone:

- 1) Orsini Norge di Antonio, nato a Livorno nel 1923;
- 2) Sabatini Umberto di Cipriano, nato a Cutigliano nel 1908;
- 3) Rosati Lido di Alfredo, nato a Cutigliano, di anni 18;
- 4) Pistozzi Pietro fu Antonio, nato a Cutigliano nel 1913;
- 5) Pesaro Arnaldo di Leone, nato a Livorno, di anni 43;

e quanto al fatto di Pianosinatico nelle seguenti persone:

- 1) Petrucci Giuseppe di Augusto, nato a Cutigliano nel 1904;
- 2) Petrucci Guido di Augusto, nato a Cutigliano nel 1896;
- 3) Petrucci Giuseppe fu Cesare, nato a Cutigliano nel 1874;
- 4) Petrucci Eugenio fu Cesare, nato a Cutigliano nel 1871;
- 5) Sisi Felice fu Anselmo, nato a Cutigliano nel 1886;
- 6) Petrucci Arcangelo fu Biagio, nato a Cutigliano nel 1865;
- 7) Sisi Antonio fu Marco, nato a Cutigliano nel 1887;
- 8) Chierroni Alberto Pilade fu Giuseppe, nato nel 1887;
- 9) Nesti Giovanni fu Giuseppe, nato a Cutigliano nel 1897;
- 10) Levi Tullio fu Angelo, nato a Parma nel 1875;

11) Bonacchi Nello di Pascasio, nato a Cutigliano nel 1911;

12) Chierroni Fausto fu Pietro, nato a Cutigliano nel 1866;

la lapide a Pianosinatico (la fotografia è allegata alla relazione di polizia giudiziaria del 16 maggio 2008) indica fra le vittime anche Sisi Arnaldo e Petrucci Torello.

Si rileva quanto segue.

Con atto in data 16 luglio 2010, depositato il 31 luglio 2010, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione.

Il 4 ottobre 2010 il giudice per le indagini preliminari ha fissato l'udienza camerale, che si è svolta il 21 ottobre 2010.

Il 25 ottobre 2010 lo stesso giudice ha disposto ulteriori indagini e ha fissato in tre mesi il termine per il loro compimento.

Con atto in data 27 aprile 2011, depositato il 30 maggio 2011, il pubblico ministero ha ancora chiesto l'archiviazione.

Nel caso di indagini nei confronti di ignoti, qualora la richiesta di archiviazione non sia accolta né rigettata, si fa luogo alla fissazione dell'udienza camerale (Cass. 3 maggio 1993, dep. 25 giugno 1993 n. 1961, Rv. 195649; 19 ottobre 1990, dep. 23 novembre 1990 n. 3483, Rv. 185913). Infatti, applicando l'art. 415 c.p.p., ai sensi del comma 3 devono essere osservate anche le altre disposizioni dello stesso titolo del codice, in quanto applicabili.

Proprio perché si devono applicare quelle disposizioni, vige anche il principio per cui, scaduto il termine per le indagini, occorre svolgere nuovamente l'udienza camerale. Il principio è stato enunciato e più volte ribadito dalla Cassazione con riferimento al caso in cui la parte lesa si sia opposta all'archiviazione (Cass. 29 settembre 2009, dep. 15 ottobre 2009 n. 40113, Rv. 244560; 30 maggio 2006, dep. 22 giugno 2006 n. 21988, Rv. 234768; 23 settembre 2003, dep. 17 novembre 2003 n. 43913, Rv. 227333; 6 maggio 2002, dep. 21 giugno 2002 n. 23899, Rv. 221582; 16 maggio 2000, dep. 5 agosto 2000 n. 2319, Rv. 220551; 17 giugno 1998, dep. 16 luglio 1998 n. 2174, Rv. 211791; 21 maggio 1996, dep. 23 luglio 1996 n. 3474, Rv. 205586). Peraltro, che il principio non riguardi esclusivamente il caso in cui vi sia stata opposizione della parte lesa, ma possa essere applicato anche fuori di questa ipotesi, è argomentabile tenendo conto della motivazione di uno dei precedenti che più approfondiscono il tema, Cass. 13 novembre 2006, dep. 13 dicembre 2006 n. 40691, Rv. 235551, in cui si legge:

Si tratta di stabilire se, in presenza di nuova richiesta di archiviazione che segua le indagini suppletive disposte in conseguenza del rigetto di richiesta precedente, il gip possa decidere *de plano* ovvero abbia l'obbligo di fissare nuova udienza camerale. La questione non ha trovato soluzione univoca nella giurisprudenza di questa Corte. Si è ritenuto da una parte (Sez. 5°, 27.10.2000 n. 2825, Gismondi, in "Cass. Pen." 2002, n. 417) che è consentito in tal caso al gip di provvedere *de plano* senza fissare l'udienza ex art. 127 c.p.p. qualora la

nuova opposizione sia inammissibile e la notizia di reato sia infondata, in quanto tale facoltà attribuita al giudice dall'art. 410 c.p.p., comma 2 non prevede limitazioni nel caso di reiterazione dell'opposizione. Si era già ritenuto, al contrario (Sez. 1°, 21.5.1996, Maimone, ibidem 1997, n. 1203, conforme a precedente Sez. 2°, 18.12.1995, Riccio, 1997, n. 842), che anche nel caso esista per il giudice, prima di provvedere sulla seconda richiesta di archiviazione, l'obbligo di instaurare il contraddittorio e di fissare una nuova udienza camerale partecipata, dovendo essere consentito all'opponente di esercitare il proprio diritto di difesa anche in ordine ai risultati delle indagini suppletive. Tale indirizzo era stato ribadito da successiva decisione (sez. 6°, 17.6.1998 n. 2174, Cardella, ibidem 1999, n. 1417) secondo cui, nel caso di nuova richiesta di archiviazione dopo le indagini suppletive e di nuova opposizione della persona offesa, il giudice deve fissare nuova udienza camerale. A quest'ultimo indirizzo ritiene di doversi uniformare il collegio. [...] La decisione deve necessariamente essere adottata con ordinanza, e cioè con provvedimento la cui natura presuppone il contraddittorio tra le parti, che debbono essere poste nella condizione di dispiegare compiutamente le proprie difese e di esercitare i diritti relativi: esigenza evidentemente incompatibile con la decisione *de plano* adottata.

Sempre disposta quando vi sia stata l'opposizione della parte lesa, la fissazione dell'udienza camerale può esserlo anche in assenza di opposizione, per un maggiore approfondimento, specialmente quando, come nel caso in esame, non sia stata effettuata la notifica per pubblici annunci al momento della fissazione dell'udienza camerale in cui sono state ordinate ulteriori indagini ai sensi dell'art. 409 comma 4 c.p.p. Il 9 maggio 2011 il pubblico ministero ha disposto l'inserimento di alcuni atti, e ha osservato:

In data 2 maggio 2011 è pervenuto ulteriore esito di indagine da parte della polizia giudiziaria militare a suo tempo delegata, che ha reperito varia documentazione di archivio in lingua tedesca. [...] Da un sommario esame, illustrato verbalmente dagli ufficiali di p.g. che l'hanno acquisita (e che sono conoscitori della lingua tedesca) emerge che i militari potenzialmente coinvolti nel fatto risultano essere anagraficamente nati nei primi anni del secolo e che pertanto è assai improbabile che essi siano tuttora in vita. [...] Stante il termine di indagine scaduto, non è possibile né disporre la traduzione degli atti presentati, né disporre per rogatoria le indagini volte all'accertamento della attuale esistenza in vita di tali ex militari tedeschi.

In proposito, va tenuto presente quanto enunciato da Cass. 19 giugno 2001, dep. 29 settembre 2001 n. 35552, Rv. 220107:

Non costituisce atto abnorme perché anticipatorio della decisione il decreto con cui il gip, nel fissare, ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., l'udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, prospetta eventuali atti di indagine (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che non sussistono né pregiudizio né violazione della pienezza del contraddittorio allorché il gip, con evidente eccesso di zelo motivazionale,



indichi eventuali atti d'indagine "fatta salva ogni diversa valutazione" a seguito della fissata udienza camerale che si svolgerà nel contraddittorio fra le parti interessate).

Qualche margine di anticipazione sull'indicazione dell'attività da svolgere, insomma, non viola la legge. Nel caso in esame, dopo oltre mezzo secolo dai fatti, è opportuno che il pubblico ministero – in conformità peraltro a quanto ha già osservato nel suo atto del 9 maggio 2011 – faccia eseguire subito la traduzione degli atti presentati, e di seguito disponga per rogatoria le indagini volte all'accertamento dell'attuale esistenza in vita dei militari tedeschi.

Contestualmente, il termine per le indagini, già prorogato dal giudice per le indagini preliminari con il provvedimento del 25 ottobre 2010, va ulteriormente prorogato sino all'udienza camerale.

Visti gli artt. 127, 409 e 415 c.p.p.;

fissa

l'udienza in camera di consiglio per il giorno 3 ottobre 2011, ore 15, presso il Tribunale militare di Roma, ufficio del giudice per le indagini preliminari, viale delle Milizie n. 5/c, primo piano;

dispone

che sia dato avviso al pubblico ministero e che sia data comunicazione al Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello;

dispone

che il pubblico ministero proceda subito in ordine alla traduzione degli atti presentati, e di seguito alla rogatoria per l'accertamento dell'attuale esistenza in vita dei militari tedeschi;

proroga

il termine per le indagini sino all'udienza camerale;

manda

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 30 giugno 2011

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
dott. Luca Massimo BAIADA

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2011

Il Funzionario Amm. S.A. Giudiziario

Jader Di Nocera

Il giudice per le indagini preliminari, visti gli artt. 150 e 155 c.p.p.:

dispone

che sia dato avviso mediante pubblicazione dell'atto che precede sul giornale «Il Tirreno», per una sola volta;

dispone

che per eventuale pubblicazione sia inviata ai seguenti siti in rete, trasmettendola alle rispettive caselle di posta elettronica, la copia dell'atto che precede, in formato pdf e in formato videoscrittura:

<http://www.cm-appenninopistoiese.pt.it/>,

[cm.appenninopistoiese@postacert.toscana.it](mailto:cm.appenninopistoiese@postacert.toscana.it)

<http://resistenzatoscana.it/>, [webmaster@resistenzatoscana.it](mailto:webmaster@resistenzatoscana.it)

<http://www.vittimeinnocenti.altervista.org/>, [xsbcc@email.it](mailto:xsbcc@email.it)

<http://www.comune.cutigliano.pt.it/>, [comune.cutigliano@pec.spad.it](mailto:comune.cutigliano@pec.spad.it)

<http://www.provincia.pt.it/>, [provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it)

<http://www.regione.toscana.it/>, [redazioneweb@toscana-notizie.it](mailto:redazioneweb@toscana-notizie.it)

<http://www.anpi.it/>, [michele.urbano@anpi.it](mailto:michele.urbano@anpi.it)

<http://www.fiapitalia.it/>, [fiap.presidenza@libero.it](mailto:fiap.presidenza@libero.it)

<http://www.deportati.it/>, [aned.it@agora.it](mailto:aned.it@agora.it);

<http://www.giustizia.it/>;

<http://www.giustizia.toscana.it/>;

dispone

che copia dell'atto che precede sia depositata nella casa comunale a Roma e nella casa comunale a Cutigliano, e che un estratto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2011

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**dott. Luca Massimo BAIADA**

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2011

Il Funzionario Amm. S.A. Giudiziario

Jader Di Nocera